Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1. Primo motivo, con cui si sostiene che l'approccio complessivo adottato dalla convenuta, in conseguenza del quale l'olio di palma si considera una materia prima a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, non è proporzionato.
- 2. Secondo motivo, con cui si sostiene che la ricorrente è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel decidere che l'olio di palma, indipendentemente dalla sua provenienza, è una materia prima a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.
- 3. Terzo motivo, con cui si sostiene che i criteri per la classificazione dell'olio di palma come materia prima a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sono discriminatori.
- Quarto motivo, con cui si sostiene che la Commissione non ha effettuato la necessaria valutazione di impatto prima dell'adozione del regolamento impugnato.
- 5. Quinto motivo, con cui si sostiene che la Commissione non ha motivato la progettazione della formula utilizzata per decidere che l'olio di palma è una materia prima ad elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

(Causa T-570/19)

(2019/C 328/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea tridimensionale nei colori nero e bianco (Forma di un formaggio intrecciato) — Domanda di registrazione n. 17 909 082

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 106/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.